

(N. 1622-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1951

Comunicata alla Presidenza il 31 maggio 1951

Ratifica ed esecuzione del trattato di pace fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti, concluso a Port-au-Prince l'11 dicembre 1948, nonchè dall'esecuzione dello scambio di Note effettuate fra i due Paesi l'11 settembre 1948.

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di ristabilire la normalità della situazione nei rapporti internazionali fra l'Italia ed i vari Stati, dopo il trattato di pace del 10 febbraio 1947, ha messo in evidenza la opportunità di addivenire a sistemare anche i rapporti fra la Repubblica di Haiti e la Repubblica Italiana. Infatti i beni nemici che la Repubblica di Haiti mise sotto sequestro dopo la dichiarazione di

guerra all'Italia, furono sottoposti anche a nazionalizzazione, ancorchè di essi venne concesso ai cittadini italiani l'uso.

Firmato il Trattato di pace del 10 febbraio 1947, la Repubblica di Haiti non frui, come avrebbe potuto, della facoltà di cui all'articolo 88 di detto trattato, per modo che si rese necessario addivenire a trattati vedirette per porre fine allo stato di guerra.

Ed infatti l'11 dicembre 1948, a Port-au-Prince si addivenne alla stipulazione del trattato di pace che riconosce la cessazione dello stato di guerra fra l'Italia e la Repubblica di Haiti.

Detto trattato consta di sei articoli che contemplano: la cessazione dello stato di guerra; la revoca delle misure restrittive adottate in ciascuno dei due Paesi in confronto dei cittadini e dei beni dell'altro; dispone la restituzione immediata dei beni già confiscati ai legittimi proprietari; rimette in vigore la convenzione commerciale del 3 gennaio 1927 con la quale le Alte Parti Contraenti si riservano reciprocamente il beneficio del trattamento della nazione più favorita; contempla lo sviluppo delle relazioni culturali fra i due Paesi, dichiarandosi questi disposti a facilitare ed al più presto ogni intesa diretta a questo scopo.

Fin dall'11 settembre 1948 però i due Governi si erano scambiati le Note che in vista del Trattato di pace, alla firma di questo, obbligavano le Parti alla rinuncia a qualsiasi reclamo per atti e fatti qualsiasi, concomitanti o posteriori allo stato di guerra o che hanno

avuto luogo sino alla firma del Trattato di pace.

A cagione di difficoltà di carattere interno, non fu possibile ottenere prima del 30 settembre 1950 la ratifica del Trattato da parte della Repubblica di Haiti, effettuata dalla Giunta di Governo Haitiano.

È evidente quindi oggi l'opportunità che anche da parte nostra si addivenga ad analoga ratifica, non potendosi disconoscere che i testi ufficiali firmati tra l'Italia e la Repubblica di Haiti siano di nostra soddisfazione in quanto ristabiliscono la normalità di relazioni in ogni settore delle attività reciproche. Anche le stesse possibilità dell'incremento dei nostri rapporti culturali e commerciali con questa Repubblica, adombrate nei testi firmati, sono per noi stimolo alla ratifica di questo Trattato che cancella con la Repubblica di Haiti le tristi conseguenze della guerra.

La Commissione pertanto vi invita alla ratifica dei due documenti sottoposti al vostro esame.

PASQUINI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di pace tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti, concluso a Port-au-Prince l'11 dicembre 1948.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto nonchè allo Scambio di Note in data 11 settembre 1948.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.